



Delibera della Giunta Regionale n. 532 del 04/10/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 7 - UOD Valutazioni ambientali - Autorità ambientale

Oggetto dell'Atto:

ART. 15, COMMA 2 DELLA L.R. N. 6/2016. APPROVAZIONE DEGLI "INDIRIZZI PER LA VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI CUMULATIVI DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE EOLICA DI POTENZA SUPERIORE A 20 KW". (CON ALLEGATO).

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO CHE

- a. Le *“Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi”* emanate con DM 10 settembre 2010 (di seguito Linee Guida FER), all'Allegato 4, prevedono specifiche indicazioni inerenti la valutazione degli effetti cumulativi sul paesaggio e sui beni culturali derivanti dalla compresenza di più impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili;
- b. il Dlgs 3 marzo 2011, n. 28, all'art. 4, comma 3 dispone che *“Al fine di evitare l'elusione della normativa di tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumità, fermo restando quanto disposto dalla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e, in particolare, dagli articoli 270, 273 e 282, per quanto attiene all'individuazione degli impianti e al convogliamento delle emissioni, le Regioni e le Province autonome stabiliscono i casi in cui la presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima area o in aree contigue sono da valutare in termini cumulativi nell'ambito della valutazione di impatto ambientale”*;
- c. la Parte seconda del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, dispone che nelle valutazioni previste dal Titolo III siano valutati gli impatti cumulativi;

CONSIDERATO CHE

- a. l'art. 15, comma 2 della L.R. n. 6/2016 dispone che *“Ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) e dell'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con delibera di Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'ambiente di concerto con l'Assessore alle attività produttive, sono individuati gli indirizzi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 Kw”*;

DATO ATTO CHE

- a. sulla base di tali presupposti, la Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema ha predisposto, a seguito di una opportuna concertazione con le DD.GG. Sviluppo economico e Attività produttive, Politiche agricole, alimentari e forestali, Lavori pubblici e Protezione Civile, Governo del territorio, con il Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Campania e con l'ARPAC, gli *“Indirizzi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 kW”*, nel seguito anche Indirizzi;

RILEVATO CHE

- a. presupposto necessario per la valutazione degli impatti cumulativi è la conoscenza, da parte di tutti i soggetti interessati, dei dati georeferenziati e delle caratteristiche degli impianti eolici di potenza superiore a 20 kW, comprensivi delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili al loro funzionamento incluse nei progetti, che devono essere considerati, secondo le indicazioni degli Indirizzi, ai fini della citata valutazione, attraverso una Anagrafe degli impianti per la

produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili (Anagrafe FER nel prosieguo) georeferenziata pubblicata sul Sistema Informativo Territoriale Regionale ai fini della consultazione e utilizzazione da parte del pubblico;

- b. la valutazione degli impatti cumulativi, come riportato al par. 1 degli Indirizzi, è a carico dei proponenti e deve essere effettuata ai fini delle pertinenti valutazioni ambientali - verifica di assoggettabilità a VIA o VIA, anche in integrazione con la Valutazione di Incidenza; Valutazione di Incidenza - oppure ai fini del rilascio del titolo abilitativo, qualora per l'impianto non risulti necessaria alcuna delle citate valutazioni ambientali;
- c. la valutazione degli impatti cumulativi, considerata la sospensiva di cui all'art. 15, comma 3 della L.R. 6/2016, deve essere effettuata anche per gli impianti per i quali, alla data di vigenza degli Indirizzi, il procedimento autorizzativo, di competenza regionale o comunale, è in corso e altresì per quelli per i quali risulta già emanato il provvedimento finale di valutazione ambientale (verifica di assoggettabilità a VIA o VIA, anche in integrazione con la Valutazione di Incidenza; Valutazione di Incidenza), ove dovuta;

RITENUTO quindi opportuno

- a. approvare gli *"Indirizzi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 kW"*;
- b. prevedere, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni regionali, che:
 - b.1 nelle more della istituzione di una Anagrafe FER georeferenziata, le caratteristiche tecniche e i dati georeferenziati degli impianti eolici di potenza superiore a 20 kW, da considerare ai fini della valutazione degli impatti cumulativi secondo le indicazioni degli Indirizzi, saranno forniti, previa richiesta dei soggetti interessati, dagli Uffici competenti all'autorizzazione di cui all'art. 12 del Dlgs 387/2003 e all'art. 6 del Dlgs 28/2011 della Regione, delle Province e dei Comuni, fermo rimanendo che i dati inerenti gli impianti autorizzati prima dell'emanazione del Dlgs 387/2003 sono di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico;
 - b.2 nel caso di impianti eolici di potenza superiore a 20 kW per i quali, alla data di vigenza dei citati Indirizzi, non è stato emanato il provvedimento conclusivo di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, anche in integrazione con la Valutazione di Incidenza, o di Valutazione di Incidenza, la valutazione degli impatti cumulativi, predisposta dal proponente secondo le indicazioni degli Indirizzi, deve essere presentata all'Autorità competente alle citate valutazioni ambientali, ove dovute, ai fini del parere dei competenti organi tecnico amministrativi;
 - b.3 nel caso di impianti eolici di potenza superiore a 20 kW per i quali, alla data di vigenza degli Indirizzi, è già stato emanato il provvedimento conclusivo di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, anche in integrazione con la Valutazione di Incidenza, o di Valutazione di Incidenza, ove dovute, la valutazione degli impatti cumulativi predisposta dal proponente, deve essere presentata alle Amministrazioni che partecipano al procedimento di autorizzazione ai fini della loro espressione per il rilascio del titolo abilitativo;

VISTI

- il DM 10 settembre 2010
- il Dlgs 28/2011
- la Parte Seconda del Dlgs 152/2006
- la L.R. n. 6/2016

PROPONE, e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui integralmente riportate:

1. di approvare gli *“Indirizzi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 kW”*;
2. di prevedere, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni regionali, che:
 - 2.1 nelle more della istituzione di una Anagrafe FER georeferenziata, le caratteristiche tecniche e i dati georeferenziati degli impianti eolici di potenza superiore a 20 kW, da considerare ai fini della valutazione degli impatti cumulativi secondo le indicazioni degli Indirizzi, saranno forniti, previa richiesta dei soggetti interessati, dagli Uffici competenti all'autorizzazione di cui all'art. 12 del Dlgs 387/2003 e all'art. 6 del Dlgs 28/2011 della Regione, delle Province e dei Comuni, fermo rimanendo che i dati inerenti gli impianti autorizzati prima dell'emanazione del Dlgs 387/2003 sono di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico;
 - 2.2 nel caso di impianti eolici di potenza superiore a 20 kW per i quali, alla data di vigenza dei citati Indirizzi, non è stato emanato il provvedimento conclusivo di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, anche in integrazione con la Valutazione di Incidenza, o di Valutazione di Incidenza, la valutazione degli impatti cumulativi, predisposta dal proponente secondo le indicazioni degli Indirizzi, deve essere presentata all'Autorità competente alle citate valutazioni ambientali, ove dovute, ai fini del parere dei competenti organi tecnico amministrativi;
 - 2.3 nel caso di impianti eolici di potenza superiore a 20 kW per i quali, alla data di vigenza degli Indirizzi, è già stato emanato il provvedimento conclusivo di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, anche in integrazione con la Valutazione di Incidenza, o di Valutazione di Incidenza, ove dovute, la valutazione degli impatti cumulativi predisposta dal proponente, deve essere presentata alle Amministrazioni che partecipano al procedimento di autorizzazione ai fini della loro espressione per il rilascio del titolo abilitativo;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione:
 - 3.1 alle DD.GG. Tutela dell'Ambiente e dell'Ecosistema, Sviluppo economico e le Attività produttive, Politiche agricole, alimentari e forestali, Lavori pubblici e la Protezione Civile, Governo del territorio;
 - 3.2 al Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Campania;
 - 3.3 alle Province;
 - 3.4 alle Amministrazioni comunali;
 - 3.5 all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPAC);
 - 3.6 alla competente U.O.D. 40.03.05 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania.